

Pubblicato il 29/06/2021

N. 00990/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02435/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2015, proposto da Antonio De Muro, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Reggimento Fanteria,4;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

- del dispaccio n. M_D MCIRC 0000994 del 10.3.2015 ricevuto in data 20.6.2015 del Ministero della Difesa - Ente Circoli Marina Militare;
- di tutti gli atti allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2021 il dott. Roberto Michele Palmieri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – sottoufficiale della Marina Militare di stanza in Grottaglie – ha impugnato il dispaccio n. M_D MCIRC 0000994 del 10.3.2015, con cui il Ministero della Difesa - Ente Circoli Marina Militare, gli ha negato la restituzione delle quote sociali da lui versate con cadenza mensile dall'acquisizione dello stato giuridico di Sottufficiale.

A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. da 1829 a 1834 d. lgs. n. 66/2010, degli artt. da 463 a 475 del D.P.R. n. 90/2010, del numero 39239 dell'allegato al d.P.R. n. 248/2010 e dell'art. 4 del Codice Civile; violazione dell'art. 23 e 97, comma 2, Cost.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza pubblica del 23.6.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con un unico, articolato motivo di gravame, il ricorrente deduce che l'intervenuta abrogazione del Regio Decreto 27 ottobre 1937, n. 1935 – relativo alla costituzione dell'Ente Circoli della Regia Marina con sede in Roma e all'approvazione del relativo Statuto – intervenuta con l'emanazione del d.P.R. 13 dicembre 2010 n. 248, abbia comportato il venir meno dell'obbligo di contribuzione, con la conseguenza che, in difetto di copertura normativa, l'obbligo di contribuzione – attuato mediante prelievo forzoso di

una quota mensile dallo stipendio del ricorrente – si tradurrebbe in una prestazione imposta contrastante la previsione di cui all’art. 23 Cost.

L’assunto è fondato.

2.1. La fonte normativa dell’obbligo di contribuzione in parola era data dal r.d. 27 ottobre 1937, n. 1935, che ha costituito l’ente “*Circoli della Regia Marina*”, approvando il relativo Statuto, il cui art. 26 disponeva che: “*I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota mensile*” (nella fattispecie in esame, € 6,50 mensili).

2.2. Senonché, l’intero r.d. n. 1935/1937 – e dunque, anche l’art. 26, che era la fonte dell’obbligo di contribuzione in parola – è stato abrogato dall’Allegato al d.P.R. n. 248/2010, con decorrenza dal 10.2.2011.

Attualmente, gli artt. da 1829 a 1834 del d. lgs. n. 66/2010 hanno ridisegnato la disciplina degli interventi di protezione sociale in favore del personale militare e civile delle Forze Armate (FF.AA.) e dei familiari. Nondimeno, non vi è alcuna di tali previsioni normative che preveda l’imposizione di quota mensile a carico del personale FF.AA, affinché siano raggiunti gli obiettivi di protezione sociale ivi indicati.

Semplicemente, le norme suddette (artt. da 1829 a 1834 d. lgs. n. 66/2020) tacciono sul punto.

2.3. In presenza di tale vuoto normativo, è dunque evidente che l’obbligo di contribuzione posto a carico del personale della M.M. si traduce in una prestazione imposta, come tale contrastante con la previsione di cui all’art. 23 Cost.

3. Tale conclusione non cambia neanche ove si consideri l’evoluzione normativa subita dallo Statuto allegato al r.d. n. 1935/1937. Invero:

- lo statuto dell’Ente Circoli M.M. è stato successivamente sostituito dal d.P.R. 1 gennaio 1949, n. 83;

- successivamente, sono stati emanati ulteriori provvedimenti normativi di modifica dello Statuto, già modificato con il citato d.P.R. n. 83/1949 (tra gli

altri, il d.P.R. n. 1856/1962, nonché il d.m. 24.2.1982, che ha istituito ulteriori Circoli della M.M);

- in seguito, come sopra detto, gli artt. da 1829 a 1834 del d. lgs. n. 66/10 hanno riscritto l'impianto organizzativo della promozione del benessere del personale appartenente all'O.M.

4. Orbene, da tale *excursus* può senz'altro desumersi – in ciò condividendosi la tesi fatta propria dalla difesa erariale – il principio secondo cui l'intervenuta abrogazione del r.d. n. 1935/1937 (intervenuta con il d.P.R. n. 248/10) ha riguardato un atto che aveva già perduto forza normativa, in quanto sostituito dal d.P.R. 1.1.1949, n. 83.

È poi parimente condivisibile la tesi erariale secondo cui l'intervenuta abrogazione del r.d. n. 1935/1937 non ha determinato né l'abrogazione dell'Ente Circoli M.M, né del relativo Statuto, che annovera tuttora tra i soci dell'Ente in esame tutti i dipendenti inquadrati in seno all'Ordinamento Militare.

5. Nondimeno, se ciò è vero, un dato è tuttavia certo: l'obbligo di contribuzione, prima prescritto dall'art. 26 dello Statuto approvato con r.d. n. 1935/1937, ora non è più previsto da alcun fonte normativa.

Questo è l'unico elemento che rilevi ai fini in esame.

6. Ne consegue che, in relazione all'obbligo contributivo, l'intervenuta abrogazione ha avuto effetti non già meramente ricognitivi – come invece sostenuto dall'Amministrazione resistente – ma assolutamente costitutivi, in quanto ha determinato (con decorrenza 10.2.2011) il venir meno dell'obbligo di contribuzione all'Ente Circoli della M.M.

7. Che ciò sia vero, emerge anche dal tenore della difesa erariale, la quale nel suo pur ampio e articolato *excursus* normativo non individua alcuna norma specifica che prescriva attualmente un obbligo contributivo, limitandosi a concludere nel senso che: *“il meccanismo delle contribuzioni provenienti dai soci dei Circoli della Marina Militare discende dal dettato delle norme legislative e regolamentari*

vigenti succitate (art. 1829 del d. lgs. 66/2010 e d.P.R. n. 83/1949 e succ. varianti), in cui trova ampia legittimazione” (cfr. memoria difensiva, p. 6).

8. In realtà, ad avviso del Collegio, ciò che trova tuttora “*ampia legittimazione*”, alla luce degli artt. 1829 ss. d. lgs. n. 66/2010, nonché del d.P.R. n. 83/1949 e s.m.i. (fonti citate dall’Amministrazione a sostegno della permanenza dell’obbligo contributivo), è l’Ente Circoli, ma non l’obbligo di contribuzione (art. 26 Statuto di cui al r.d. n. 1935/1937), il quale è stato abrogato dall’Allegato al d.P.R. n. 248/2010, con decorrenza 10.2.2011, senza che alcun’altra fonte normativa sia *medio tempore* intervenuta a mantenerne l’obbligo.

9. Detto in termini ultimativi: a seguito degli interventi normativi succedutisi a far data dal 1949, e sino al d.P.R. n. 248/2010, l’Ente Circoli M.M. non è stato abrogato, ma l’obbligo di contribuzione sì.

10. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato.

11. Dall’effetto demolitorio discendente da tale pronuncia consegue l’obbligo conformativo dell’Amministrazione di provvedere alla restituzione delle quote indebitamente trattenute al ricorrente, a far data dal 10.2.2011 (data di decorrenza del d.P.R. n. 248/10, che abrogando il r.d. n. 1935/1937 – e dunque, l’art. 26 dell’allegato Statuto, che era la fonte dell’obbligo in esame – ha determinato il venir meno dell’obbligo contributivo) al soddisfo, quote maggiorate di interessi legali dalla data delle singole scadenze. Il tutto nei limiti della prescrizione ordinaria, ove fatta valere dall’Amministrazione resistente in sede di riesercizio dell’azione amministrativa.

12. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Nino Dello Preite, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO